

Spiegazioni del testo dell'iniziativa

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 101a | Responsabilità delle imprese

1 |

La Confederazione prende provvedimenti per rafforzare il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente da parte dell'economia.

È il principio generale dell'iniziativa. Questa disposizione non dà solamente una competenza alla Confederazione, ma la obbliga ad adottare le misure affinché le imprese svizzere rispettino maggiormente i diritti umani e l'ambiente. Ne deve tenere conto in tutti gli ambiti del diritto, con misure che possono oltrepassare le esigenze dell'iniziativa.

2 |

La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno **la loro sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in Svizzera secondo** i seguenti principi:

Questa normativa definisce il campo d'applicazione dell'iniziativa e determina, quali «imprese svizzere» sono coinvolte. Si basa in primo luogo sulle regole del diritto internazionale privato contenute nella Convenzione di Lugano.

- *La sede legale deriva dagli statuti della società.*
- *L'amministrazione centrale è il luogo dove si prendono le decisioni e da dove si dirige la società. Questo luogo può differire dalla sede legale, in particolare nel caso delle società di comodo.*
- *Per sede principale, si intende un centro d'attività effettivo e riconoscibile o un luogo dove trovare importanti risorse materiali e in termini di personale. È dunque possibile che un'impresa abbia diversi stabilimenti principali.*

a. le imprese sono tenute a **rispettare anche all'estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali**; esse devono provvedere affinché tali diritti e tali norme siano rispettati **anche dalle imprese da esse controllate**; i rapporti effettivi determinano se un'impresa ne controlla un'altra; **il controllo può risultare di fatto anche dall'esercizio di un potere economico**;

Il testo costituzionale riguarda in primo luogo le attività all'estero delle imprese svizzere. È per questo che si trova immediatamente dopo l'art. 101 della Costituzione federale (Politica economica esterna).

*I **diritti umani** sono i diritti che servono alla protezione delle dimensioni fondamentali della persona e della dignità umana. Secondo il diritto internazionale pubblico vincolante, lo Stato deve anche proteggere i suoi cittadini e cittadine dalle violazioni commesse da persone private, che includono anche le imprese.*

Secondo le Linee guida relative alle imprese ed ai diritti umani delle Nazioni Unite (articolo 12), i diritti umani riconosciuti a livello internazionale includono al minimo la Dichiarazione universale dei diritti umani ed i suoi strumenti d'applicazione più importanti:

- *il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II),*
- *il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I)*
- *e le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization, ILO)*

*Per **norme ambientali internazionali**, si intendono le norme che sono state elaborate all'esterno dei processi legislativi nazionali, tra l'altro nell'ambito del diritto internazionale pubblico (per esempio, il protocollo di Montréal sulla protezione della cappa di ozono), delle organizzazioni internazionali (per esempio, i valori massimi d'emissione dell'Organizzazione mondiale della sanità) e degli standard privati (per esempio, le norme ISO). Spetterà al legislatore determinare ciò che ha valore di norma ambientale internazionale.*

*Le **imprese controllate** sono, per esempio, le filiali di multinazionali (da cui deriva l'iniziativa per multinazionali responsabili), ma anche costellazioni dove viene esercitato di fatto un controllo, come le joint-venture, i contratti di fornitura, i distributori o i subappaltatori. In caso di denuncia, i tribunali determineranno di volta in volta se e per quale ragione un simile rapporto di controllo esiste.*



b. le imprese sono tenute a usare la **dovuta diligenza**; in particolare, **devono individuare le ripercussioni effettive e potenziali sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale e sull'ambiente, adottare misure idonee a prevenire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre fine alle violazioni esistenti e rendere conto delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle imprese controllate e a tutte le relazioni d'affari**; la portata della dovuta diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; **nel disciplinare l'obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle esigenze delle piccole e medie imprese che presentano rischi limitati in tali ambiti**;

L'introduzione di un **obbligo di Dovuta Diligenza (Mandatory Due Diligence)** costituisce il cuore dell'iniziativa. Sulla base delle [Linee guida dell'ONU](#) e delle [Linee guida dell'OCSE](#), i processi di Dovuta Diligenza in materia di diritti umani (Human Rights Due Diligence) sono composti dai tre elementi seguenti: valutare i rischi, agire di conseguenza, rendere conto delle analisi e delle misure adottate.

I processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) in materia di diritti umani sono **basati sui rischi** (principio 17b). Essi dovrebbero estendersi a tutti gli effetti negativi sui diritti umani ai quali un'impresa può o potrebbe contribuire con le sue proprie attività, o che possono derivare direttamente dalle sue attività, dai suoi prodotti, servizi o dalle sue relazioni d'affari (principio 17a).

Per **prevenire, attenuare e porre fine** agli effetti negativi – potenziali ed effettivi – delle loro attività sui diritti umani, le imprese dovrebbero integrare in maniera efficace i risultati dei loro studi d'impatto nell'insieme delle funzioni e dei processi interni pertinenti e prendere le necessarie misure. Bisogna anche risarcire i danni legati agli impatti già effettivi (principio 19 e commento del principio 22). Le imprese dovrebbero rendere conto formalmente e pubblicamente del modo in cui affrontano gli effetti sui diritti umani (principio 21).

La dimensione di un'impresa non è un criterio sufficiente per giudicare il suo profilo del rischio. In pratica, la maggioranza delle piccole e medie imprese (PMI) presentano deboli rischi in materia di diritti umani, in particolare quando le loro attività si limitano alla Svizzera. Per queste imprese, il legislatore dovrà stabilire una procedura molto semplificata. Non conviene comunque liberare completamente l'insieme delle PMI dall'obbligo di Dovuta Diligenza (Mandatory Due Diligence), perché alcune di loro hanno comunque rischi elevati di violazioni dei diritti umani (per esempio, il commercio di diamanti).

c. le imprese rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano **nell'esercizio delle loro incombenze d'affari**, violando diritti umani riconosciuti a livello internazionale o norme ambientali internazionali; **non ne rispondono secondo la presente disposizione se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta secondo la lettera b** per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;

Un'entità che controlla un'impresa deve anche utilizzare questo potere per impedire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale o dell'ambiente. Un'entità che beneficia di un vantaggio economico da un'altra entità deve assumersi i relativi rischi. Quando un'impresa svizzera controlla un attore economico all'estero, lo Stato elvetico ha il compito di proteggere le persone contro le violazioni dei diritti umani e dell'ambiente all'estero. Il testo dell'iniziativa si riferisce alla responsabilità del padrone di azienda ([art. 55 CO](#)), che è la disposizione giuridica più vicina al diritto svizzero esistente.

La **relativizzazione della responsabilità civile** s'ispira anche a questa responsabilità del padrone di azienda: le imprese sono liberate dalla loro responsabilità se possono provare di aver assolto il dovere di diligenza. Il fardello della prova è dunque rovesciato: non è la vittima a dover provare la colpevolezza della società madre (che è spesso molto difficile dimostrare), ma la società madre a dover provare la sua innocenza, dimostrando il suo dovere di diligenza. Questo migliora anche la sicurezza giuridica per l'economia: se un'impresa può dimostrare in maniera credibile che ha applicato tutte le misure necessarie per prevenire i danni in questione, non avrà da temere il verdetto dei tribunali.

d. le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere a–c **si applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato**.

Nelle procedure giudiziarie internazionali, i tribunali svizzeri applicano spesso il diritto estero, cioè il diritto del paese nel quale si è prodotto il danno. Ecco perché questo paragrafo indica al legislatore come dare alla legge esecutiva il valore di una disposizione imperativa. La caratteristica di una disposizione imperativa è che, nei casi internazionali, essa deve essere applicata con qualsiasi diritto applicabile secondo il diritto internazionale privato. Si tratta in generale di norme alle quali la Svizzera e la comunità di giuristi attribuiscono un'importanza fondamentale, soprattutto perché servono alla protezione della dignità umana. In poche parole: questo paragrafo garantisce che le disposizioni previste dall'iniziativa devono in ogni caso essere considerate dai tribunali svizzeri.